CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

# Art. 217 (Codice penale militare di guerra)

## Liberazione sulla promessa di non partecipare alle ostilità

Il prigioniero di guerra italiano, che, impegnando la parola d'onore di non partecipare piu' oltre alle ostilita', ottiene dal nemico di essere liberato dalla prigionia di guerra, e' punito con la reclusione militare da tre a cinque anni.

Versione in vigore dal 21 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Codici penali militari di pace e di guerra |
| Estremi | Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 |
| Partizione | Codice penale militare di guerra |
| Libro | Terzo — Dei reati militari, in particolare |
| Titolo | Quarto — Dei reati contro le leggi e gli usi della guerra |
| Capo | V — Dei prigionieri di guerra |
| Sezione | III — Dei reati dei militari italiani prigionieri di guerra |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-217-liberazione-sulla-promessa-di-non-partecipare-alle-ostilita

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it